



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

*Provincia di Modena*

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

---

## ORDINANZA N. 20 DEL 30/04/2020

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Campogalliano (MO) – Regolamentazione dell'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 26 aprile 2020, dal 4 al 17 maggio compresi.**

### LA SINDACA

#### **Premesso che:**

- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 è stato vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- tale divieto è stato successivamente confermato da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;

#### **Richiamati:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

*Provincia di Modena*

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

## **Considerato che il d.p.c.m. 26 aprile 2020:**

- all'articolo 1, comma 1, lettera a) ribadisce che: "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute";

- all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone: "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

- all'articolo 1, comma 1, lettera f) stabilisce: "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

- all'articolo 10, comma 1, stabilisce che tali disposizioni valgono dal 4 al 17 maggio compresi;

**Visto** il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11, 12 e 15;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

1. di stabilire che **dal 4 al 17 maggio 2020** apriranno tutti i parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di Campegalliano, con alcune restrizioni e altre concessioni.

Sarà fatto divieto a tutti di:

- utilizzare i giochi per bambini, compresa la pista da pattinaggio posta nel parco pubblico di via Lelli, il campo da basket e la struttura Calisthenics presenti nel parco Tien An Men;
- effettuare attività ludica come, per esempio, i giochi con la palla.

Sarà permesso, invece:

- utilizzare gli attrezzi sportivi per adolescenti presenti nel parco pubblico di via Lelli, per svolgere attività motoria in modalità singola;
- sedersi sulle panchine pubbliche, ma a condizione che vi si sieda una sola persona o un solo nucleo familiare o comunque convivente, limitandone lo stazionamento per non più di 15 minuti, per consentire ad altre persone di usufruirne.



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

**Provincia di Modena**

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

2. in tutto il parco fluviale del Secchia, Laghi Curiel compresi, è inoltre vietato lo stazionamento delle persone (come per esempio effettuare pic-nic o stendersi a terra);

3. di dare atto che l'accesso è condizionato da quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del predetto d.p.c.m. e precisamente:

- l'accesso al parco o giardino pubblico è possibile se ricompreso in uno spostamento motivato "da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", lettera a) oppure per svolgere "attività sportiva o attività motoria", lettera f);

- nel parco o giardino pubblico permane il divieto di assembramento, lettera d);

- nel parco o giardino pubblico permane l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, lettere a), e) ed f);

4. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;

5. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;

- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;

- Responsabile del Settore Ambiente;

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

## RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.



**La Sindaca  
Paola Guerzoni**